

[REDACTED]



Sent. 3512/06
Esp. 2460/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE
QUARTA

nella persona del giudice unico Dott. Marco MANUNTA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5643/2004 R.G.
promossa da:

[REDACTED]

elettivamente domiciliato [REDACTED]

presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo
rappresenta e difende;

ATTORE

contro

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in [REDACTED]

[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

in punto a:

"141001 - Donazione"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore conclude come da fogli allegati.

Il procuratore del convenuto conclude come da fogli allegati.

Me



Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la Signora [REDACTED] conveniva in giudizio la madre [REDACTED] esponendo che:

- a) la convenuta in data 15.10.1993 si era impegnata a donare all'attrice la somma di Lire [REDACTED]
- b) in data 15.10.1993 la madre corrispondeva alla figlia la somma di Lire [REDACTED], mentre la rimanente somma di Lire [REDACTED] (€ [REDACTED]) veniva corrisposta, dopo ripetuti solleciti, solo il 31.12.2002;
- c) in ragione del ritardo da parte della madre nel pagamento della residua somma di Lire [REDACTED], l'attrice chiedeva alla madre il pagamento degli interessi legali su tale somma, quantificati in € [REDACTED], senza, tuttavia, ottenere riscontro da parte della madre.

Per tali ragioni l'attrice adiva l'autorità giudiziaria, affinché la convenuta fosse condannata al pagamento in favore della figlia della somma di € [REDACTED] od altra somma maggiore e/o diversa che il giudice dovesse ritenere di giustizia.

Si costituiva la convenuta, contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto dall'attrice e chiedendo la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il risarcimento del danno cagionato alla convenuta per lite temeraria.

Il giudice all'udienza del 17.3.2005 riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di attività istruttoria, invitando le parti



a precisare le proprie conclusioni.

Precisate le conclusioni come in epigrafe all'udienza del 15.12.2005, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi

La domanda dell'attrice è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Al di là della qualificazione giuridica del negozio in questione come promessa di donazione (come prospettato dell'attrice) o come donazione ad effetti obbligatori (come ritiene più corretto questo giudicante), va rilevato come tale negozio sia nullo per difetto di forma. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 782 c.c. la donazione deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità. Nel caso di specie la donazione è stata fatta per scrittura privata. Trattandosi di donazione nulla nessuna obbligazione sorge dalla stessa e, pertanto, l'intera somma corrisposta dalla convenuta sarebbe dalla stessa ripetibile (salvi gli effetti della prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito).

La forma solenne è peraltro richiesta sia nel caso di donazione con effetti obbligatori sia, in base all'art. 1351, nel caso di preliminare di donazione; con la precisazione che, in quest'ultimo caso, anche ove fosse stato rispettato il requisito di forma (il che non è avvenuto nel caso di specie), la promessa di donazione sarebbe stata comunque nulla, non essendo ammissibile nel nostro ordinamento un preliminare di donazione, per l'incompatibilità tra l'obbligo giuridico di donare e lo spirito



di liberalità.

Si aggiunga, infine, che nella scrittura del 15.10.1993, per la dazione della rimanente somma di Lire [REDACTED], in ordine alla quale in questa sede si chiede il pagamento degli interessi per ritardo, non era previsto un termine preciso ("mi impegno a consegnarle la rimanente somma [...] appena possibile"). In ogni caso, peraltro, l'art. 789 c.c. prevede che il donante, in caso di inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, sia responsabile soltanto per dolo o colpa grave ed, in base ai principi sull'onere della prova, grava sul donatario la prova del dolo o della colpa grave.

Nel caso di specie, quindi, nessuna possibilità v'era per l'attrice di vedere accolta la propria domanda.

Le ragioni di diritto summenzionate rappresentano principi base che, come tali, non possono essere sfuggiti all'attrice, peraltro rappresentata e difesa da un professionista quale è l'avvocato; e, comunque, l'aver anche solo ignorato tali principi costituisce senza dubbio colpa grave.

Deve, quindi, ritenersi fondata la domanda proposta dalla convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice al risarcimento dei danni; danni certamente subiti dalla convenuta, considerato, come può inferirsi dagli atti di causa, che la stessa è persona estremamente anziana (è nata nel 1915), ricoverata in una casa di riposo, per la quale, stante le sue condizioni, il coinvolgimento in una vicenda processuale - peraltro, si



ribadisce, palesemente ingiustificata – non può non avere avuto una portata afflittiva ed umiliante amplificata. La convenuta ha visto con l'azione de qua ledere la propria dignità personale ed il proprio diritto a trascorrere serenamente la propria vecchiaia, venendo trascinata in un giudizio per il pagamento di interessi su una somma che ella ha comunque corrisposto alla figlia, benché non dovuta.

A tali danni di natura non patrimoniale vanno poi aggiunti quelli per le spese di lite non ripetibili.

Complessivamente i danni subiti dalla convenuta per essere stata coinvolta in una lite temeraria vengono liquidati in via equitativa in € [REDACTED]

In base al principio di soccombenza l'attrice deve essere, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, da distrarsi al difensore della convenuta ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

1. respinge le domande dell'attrice;
2. condanna l'attrice ex art. 96, comma I c.p.c. al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta e liquidati in € [REDACTED];
3. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di



giudizio, liquidate in €. [REDACTED] per diritti, €. [REDACTED] per onorari ed in € [REDACTED] per spese, oltre rimborso forfetario spese generali 12,50% ed accessori di legge;

4. dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del difensore della convenuta avv. [REDACTED] degli onorari non riscossi e delle spese anticipate.

5. rigetta ogni altra domanda.

Milano, il 16 marzo 2006

il Giudice Dott. Marco MANUNTA

